

na parte del capitale mutuato che dovrebbe offrire garanzia di solvibilità.

In merito si osserva che nel citato contratto di mutuo 5 gennaio 1951 non è prevista la facoltà di riconoscere acollatori del debito eventuali terzi acquirenti dei beni ipotecati, anzi il contratto stesso, in caso di vendita, dovrebbe essere ipso jure risolto.

Enttavia si ritiene che in caso di convenienza nulla osti, sotto l'aspetto legale ed amministrativo, all'accoglimento della suddetta richiesta, come del resto ebbe ad esprimersi il Servizio Legale in occasione di analoga operazione.

Si ritiene altresì accettabile la proposta di ridurre il mutuo alla somma di lire 10 milioni effettivamente erogato, con conseguente proporzionale riduzione e restrizione dell'ipoteca, ciò anche in considerazione che all'art. 3 del contratto di mutuo è contemplato che "qualora la somma definitivamente concessa a mutuo dall'Istituto Nazionale delle Assicurazioni Generali & Historical Archive